

❑ Risposta all'interrogazione n. 44

“Comune di Apiro - impianto di distribuzione carburanti - Piazzale Cesare Battisti - ditta S.A.S.A srl l.r 15/2002. Setenza T.A.R Marche n. 25 pubblicata il 25/01/2010”

La società S.A.S.A. S.r.l. titolare dell'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Apiro , P.le Cesare Battisti n. 7, decideva di apportare delle modifiche al suddetto impianto ed effettuava le comunicazioni previste dal Regolamento Regionale n. 5 sia al Comune di Apiro (in data 14/05/2008) che all'Ufficio delle Dogane (in data 23/05/2008).

Secondo la società le modifiche da effettuare non erano soggette ad autorizzazione e successivo collaudo ma a semplice comunicazione.

La società procedeva a presentare al Comando Prov.le VV.F. di Macerata istanza per parere di conformità antincendio in data 15/05/2008 che veniva acquisito con esito favorevole acquisito in data 29/05/2008.

Le modifiche riguardavano i seguenti lavori e opere:

- aggiunta nella dotazione dell'impianto del terzo e del quarto prodotto consistenti rispettivamente in un gasolio a basso tenore di zolfo (G2) e in una benzina super senza piombo ad alto numero di ottani (SSP2);
- cambio di destinazione d'uso di un serbatoio interrato utilizzato prima della modifica a benzina super senza piombo e destinato dopo la modifica alla nuova benzina SSP2;
- cambio di destinazione d'uso di un serbatoio interrato utilizzato prima della modifica a benzina super senza piombo e destinato dopo la modifica al nuovo gasolio G2;
- eliminazione del singolo erogatore di SSP e del doppio erogatore di SSP/SSP;
- sostituzione di n. 1 singolo erogatore con n. 1 erogatore multi prodotto (MPD) mono facciale a quattro pistole erogante benzina super senza piombo/super senza piombo/gasolio/gasolio G2.

Si riporta per esteso il 1° e 2° comma dell'art. 9 (Modifiche impianti) del citato Regolamento Regionale :

1. Sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche:

- a) aggiunta di nuovi carburanti;
- b) installazione di self service pre-pagamento;
- c) aumento del numero o variazione di capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- d) aggiunta di nuovi distributori.

2. Sono soggette a comunicazione le seguenti modifiche:

- a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati;
- b) sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nei distributori installati;
- c) diminuzione del numero o riduzioni della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio;
- d) eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati;
- e) estensione ad altri carburanti del self-service prepagamento esistente;
- f) installazione di self service post-pagamento.

Il ricorrente, titolare di un altro impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Apiro, ha presentato ricorso al TAR delle Marche contro il Comune di Apiro e nei confronti della società S.A.S.A. S.r.l. per l'annullo della denuncia di inizio attività presentata dalla suddetta Società al Comune in data 06/06/2008. Il TAR delle Marche con ordinanza n. 88/2009 del 12/02/2009 ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dal ricorrente.

Il problema da analizzare riguarda in via prevalente la verifica se le modifiche realizzate nel citato impianto sono soggette a semplice comunicazione o ad autorizzazione, nella comIn data 28/11/2008 il presidente della III° Commissione assembleare della Regione Marche trasmetteva all'Assessore al Commercio copia della lettera diffida (datata 11/11/2008) nella quale l'avvocato, per conto e nome del ricorrente titolare di una stazione di servizio ubicata nel Comune di Apiro, chiedeva la verifica della legittimità dell'apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ubicato nello stesso comune e gestito dalla società S.A.S.A. S.r.l..

Nella lettera, si chiedeva "se sono state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni" visto che "la nuova stazione di distribuzione di carburanti è stata notevolmente potenziata rispetto a quella che era ivi ubicata".

Il Comando Prov.le VV.F. di Macerata in data 22/12/2008, a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato presso il distributore di carburanti oggetto della presente nota, evidenziava alcune difformità rispetto alla regola tecnica e/o criteri generali di prevenzione incendi e concludeva la comunicazione con la seguente affermazione "Si fa presente inoltre che da informazioni assunte presso il Comune di Apiro, il supermercato alimentare di fronte al distributore risulta avere una superficie di circa mq 230, questo Comando ha pertanto provveduto a formulare un quesito al ministero in relazione all'applicabilità della Circolare 17 MI.SA. (88) dell'11/10/1988."

Il Ministero dell'interno con comunicazione del 20/01/2009 ricordava che la Circolare n. 17 individuava le attività come "motel, bar, ristoranti, ecc. esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento. Tuttavia seppure il locale adibito alle vendite di merci varie non faccia parte della stazione di rifornimento, si ritiene che le distanze di sicurezza indicate nelle circolari costituiscono un valido riferimento nel caso di installazione di nuovi distributori".

Il Comando Prov.le VV. F. di Macerata con una nota indirizzata al Comune di Apiro, in data 05/02/2009, al seguito del citato parere del Ministero dell'Interno evidenziava che l'impianto di distribuzione registrava la seguente difformità in materia di prevenzione incendi: "la distanza tra il supermercato alimentare avente superficie superiore a mq. 200,00 e il distributore multi prodotto (MPD) monofacciale a quattro pistole di nuova installazione è inferiore a 9 metri."

Il Comune di Apiro in data 24/02/2009 rispondendo al Comando Prov.le VV.F. di Macerata contestava la difformità evidenziata per i seguenti aspetti:

1) L'impianto di distribuzione di carburanti oggetto del sopralluogo non è un nuovo impianto

2) La superficie del locale vendita del supermercato alimentare, come risulta dalle relazioni tecniche allegate alla lettera, è pari a mq 174,08. Il locale adiacente è adibito a magazzino senza alcun accesso di clientela e pubblico né dall'esterno, né dall'interno.

Il Comando Prov.le VV.F. di Macerata con una nota indirizzata al Comune di Apiro, in data 13/03/2009, ribadiva il proprio punto di vista evidenziando:

1) I lavori effettuati presso l'impianto di distribuzione carburanti in oggetto "hanno comportato l'installazione di un nuovo distributore di carburanti così come definito dal Regolamento regionale";

2) Per la definizione delle distanze di sicurezza "la superficie cui si deve far riferimento è quella derivante dalla somma della superficie del supermercato (174 mq) e della superficie del magazzino (59 mq) essendo i locali in comunicazione tra loro.

In data 27/01/2009 l'avvocato indirizzava apposita lettera al Presidente della Giunta regionale, per conto e nome del ricorrente, in cui evidenziava una serie di irregolarità commesse e "che l'impianto è risultato incompatibile con le prescrizioni della legge regionale.." e chiedeva in base all'art. 11 (Vigilanza e controllo) della L.R. 15/2002 un intervento di controllo per "ripristinare una situazione di piena legalità".

La P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori in seguito alla segnalazione dell'avvocato in data 17/02/2009 chiede al Comune di Apiro le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. (Contenuti della domanda di ristrutturazione, se è stata rilasciata autorizzazione, ...)

Il Comune di Apiro con apposita comunicazione, ricevuta l'11/03/2009, rispondeva alle varie richieste evidenziando nello specifico:

- la S.A.S.A. S.r.l. ha presentato comunicazione al Comune di Apiro su alcuni lavori di modifica dell'impianto rientranti nelle lett. a), b) e d) del comma .2 dell'art. 9, comma 2, del citato Regolamento regionale;

- la società ha presentato la DIA per i lavori edili connessi;

- al termine dei lavori ha comunicato l'ultimazione ed ha trasmesso attestazione di un tecnico abilitato concernente il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali;

- in data 12/11/2008 i dipendenti incaricati dal Comune di Apiro hanno effettuato il sopralluogo e verbalizzato che la dotazione e consistenza dell'impianto corrisponde a quanto indicato nel progetto edilizio-DIA.

In data 01/04/2009 la P.F. Commercio e Tutela dei consumatori rispondendo al Comune evidenzia che le modifiche richieste dalla società S.A.S.A. S.r.l. rientrano fra quelle soggette ad autorizzazione "in quanto sono variate le capacità di stoccaggio dei serbatoi" (Art. 9, comma 1, lettera C).

La variazione di stoccaggio viene così motivata "prima delle modifiche, l'impianto aveva n° 3 serbatoi di benzina senza piombo rispettivamente da mc 10, mc. 3 e mc. 3 per una capacità totale di mc. 13 ed n° 1 serbatoio di gasolio con una capacità di mc. 12. Successivamente alle modifiche l'impianto ha n° 2 serbatoi di benzina senza piombo rispettivamente da mc. 7 e mc. 3 per una capacità totale di mc. 10 e n° 2 serbatoi di gasolio rispettivamente da mc. 12 e mc. 3 per una capacità totale di mc. 15."

La S.A.S.A. S.r.l. in data 22/04/2009 faceva pervenire una propria comunicazione in cui veniva evidenziato che "nel caso in specie non sono avvenuti né l'aumento del numero né la variazione di stoccaggio dei serbatoi" e quindi l'intervento contestato è soggetto a semplice comunicazione.

A conferma della propria tesi espone inoltre i seguenti argomenti:

- 1) il numero dei serbatoi non è variato (n. 4 serbatoi aventi capacità geometrica complessiva di stoccaggio pari a mc. 25);

- 2) nessun dei serbatoi esistenti è stato sostituito con un serbatoio aventi diverse capacità, vieppiu' che nessuno dei serbatoi esistenti è stato sostituito, in quanto l'intervento non ha comportato estrazione di vecchi e posa di nuovi serbatoi;

- 3) la modifica è consistita nella sola destinazione d'uso dei serbatoi esistenti a servizio dell'impianto ed ha riguardato il cambio di destinazione d'uso da benzina super a gasolio a basso tenore di zolfo (G2);

- 4) la direttiva nazionale del D.P.C.M. 11/09/1989 articolo 7 comma 4° lett. c) precisa: "Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche di impianti esistenti:

- a. Omissis;

- b. Omissis;

- c. Cambio di destinazione di serbatoi;"

- 5) il Piano Regionale per la rete distribuzione carburanti allegato alla precedente l.r. 15/05/1991 n. 11, pur abrogata dall'art. 13 della l.r. n. 15/2002, in armonia con il D.P.C.M., all'articolo 19, comma 2° lett. C) , titolato "Modifiche: definizioni e procedure" dispone che non sono soggette ad autorizzazione le modifiche di impianti esistenti che concernono: cambio di destinazione di serbatoio".

In data 21/05/2009 la P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori formulava richiesta di parere all'ufficio legislativo regionale.

In data 10/06/2009 l'ufficio legislativo faceva pervenire il proprio parere che veniva inviato al Comune di Apiro.

Nello specifico il parere evidenzia tre aspetti:

1) Stoccaggio serbatoi

“L'articolo 9, comma 1, lettera c, del Regolamento regionale, prevede espressamente, tra le modifiche che necessitano di autorizzazione, la variazione di capacità di stoccaggio dei serbatoi, occorre notare che la prima parte della citata lettera c) si riferisce all'aumento del numero dei serbatoi, mentre la seconda parte non menziona l'aumento di capacità di stoccaggio, ma in generale la variazione (termine che comprende sia l'aumento che la diminuzione) di tale capacità. Il comma 2 del medesimo articolo indica tra le modifiche per cui è sufficiente la comunicazione: si tratta di casi, per quanto interessa la fattispecie in esame (lettera c), in cui si verificano o una diminuzione del numero di serbatoi o la riduzione della capacità di stoccaggio ma esclusivamente per eliminazione di serbatoi.

Nella fattispecie in esame non c'è una diminuzione del numero di serbatoi, che restano quattro, e non c'è una riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoi: dal che si deduce che la modifica prospettata debba necessariamente rientrare tra quelle soggette ad autorizzazione di cui al comma 1, lettera c).

In data 11/06/2009 la P.F. Commercio e tutela dei consumatori ha trasmesso al Comune di Apiro la risposta fornita dall'ufficio legislativo regionale.

In data 28/07/2009 è stato notificato alla Regione Marche un atto di significazione, diffida e messa in mora predisposto dal Comune di Apiro.

La sentenza del TAR Marche n. 25, pubblicata in data 25/01/2010, ha accolto il ricorso del Comune di Apiro a seguito di atto di significazione, diffida e messa in mora riferito alle modifiche dell'impianto carburanti della ditta S.A.S.A. S.r.l e ha obbligato la Regione Marche a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sulla base di quanto previsto, in tema di vigilanza, dall'art. 11 della l.r. n.15/2002.

In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Marche, la P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori, con nota del 09/02/2010 Prot. n. 81863, concludeva il procedimento, tenuto conto anche dal parere dell'ufficio legislativo della Regione Marche, e riteneva che le modifiche richieste ed effettuate dalla Ditta S.A.S.A. S.r.l. e riferite all'impianto di distribuzione carburanti sito in Apiro in Piazzale C. Battisti erano soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 5 in quanto le variazioni hanno interessato la capacità di stoccaggio dei serbatoi.

Nei fatti da tre serbatoi di benzina senza piombo (rispettivamente di mc. 7,3 e 3) si è passati a due serbatoi (rispettivamente di mc. 7 e 3), mentre dall'unico serbatoio di gasolio (di mc. 12) si è passati a due serbatoi (rispettivamente di mc. 12 e 3).

- L'articolo 9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 5 stabilisce tra le modifiche che necessitano di autorizzazione “l'aumento del numero o la variazione di capacità di stoccaggio dei serbatoi”. Per i serbatoi è esplicitata la necessità di autorizzazione nel solo caso di aumento del numero dei serbatoi mentre per lo stoccaggio non si menziona l'aumento di capacità di stoccaggio ma in generale la variazione di tale capacità.

- Il comma 2, lettera c) del medesimo articolo indica le modifiche per le quali è sufficiente la mera comunicazione “la diminuzione del numero o riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio”. Nella fattispecie in esame non c'è una diminuzione del numero di serbatoi, che restano quattro, e non c'è una riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione dei serbatoi.

In base a quanto esposto la P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori, nella citata nota, invitava il Comune di Apiro a valutare, nell'esercizio della propria competenza, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla ditta S.A.S.A. Srl secondo quanto disposto dalla l.r. n. 15/2002 e relativo regolamento di attuazione.

Il Comune di Airo in data 12/04/2010 ha presentato ricorso presso il TAR Marche per richiedere l'annullamento della indicata nota della P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori.

La P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori con nota del 27/04/2010 n. 338870 ha trasmesso al Servizio Attività Istituzionali Legislativi e Legali, tutta la documentazione richiesta per la costituzione in giudizio della Regione Marche.